

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 marzo 2025, n. 021/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2022, n. 75.

- Articolo 1 Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 75/2022
- Articolo 2 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 75/2022
- Articolo 3 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 75/2022
- Articolo 4 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 75/2022
- Articolo 5 Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 75/2022
- Articolo 6 Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 75/2022
- Articolo 7 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 75/2022
- Articolo 8 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 75/2022
- Articolo 9 Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 75/2022
- Articolo 10 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 75/2022)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2022, n. 75 (Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)), le parole: <<conviventi e residenti in regione>> sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 75/2022)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera e) del comma 1 è abrogata;
- b) alla lettera c) del comma 2, le parole: <<fatto salvo il caso della madre di figli a carico di cui al comma 1, lettera e), per la quale l'attestazione ISEE non è richiesta>> sono sostituite dalle seguenti: <<fatte salve le eccezioni previste espressamente dall'articolo 6 della legge regionale 22/2021>>;
- c) dopo il punto 7¹, è aggiunto il seguente:
<<7 bis) titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea emergenza Ucraina.>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 75/2022)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, è inserito il seguente:

<<4 bis. In caso di variazione dell'indirizzo di residenza all'interno dello stesso comune, il titolare aggiorna la propria scheda anagrafica.>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 75/2022)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo le parole: <<a carico dell'Amministrazione regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<e il titolare e i beneficiari della Carta famiglia possono fruire dei benefici mediante l'esibizione della Carta famiglia>>;

¹ Le parole <<comma 7>> devono correttamente leggersi come <<punto 7>>.

- b) al comma 3, dopo le parole: <<il beneficio di volta in volta da attivare>> sono inserite le seguenti: <<e le modalità di accesso>>;
- c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<<4 bis. La Regione pubblica sul proprio sito istituzionale i benefici di volta in volta attivati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b), e d) e collabora con i Comuni al fine di assicurare ai cittadini la più ampia informazione.>>.

Art. 5

(*Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 75/2022*)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) lettera b) del comma 2 è abrogata;
- b) il comma 4 è abrogato.

Art. 6

(*Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 75/2022*)

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 75/2022 è abrogato.

Art. 7

(*Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 75/2022*)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, la parola <<erogato>> è sostituita dalla seguente: <<riconosciuto>>;
- b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Sono eventualmente riconosciuti costi indiretti in misura forfettaria, stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 15, comma 1.
2 ter. I criteri e i parametri per l'individuazione e la valutazione di ammissibilità delle spese per le diverse tipologie di prestazioni e servizi sono definiti dalle linee guida operative approvate con deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 15, comma 1.>>.

Art. 8

(*Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 75/2022*)

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Può accedere alla Dote famiglia il titolare della Carta famiglia in corso di validità e in possesso di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro

35.000,00, calcolato, qualora ne ricorrono le condizioni, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fatte salve le eccezioni previste espressamente dall'articolo 7 della legge regionale 22/2021. Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.>>;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 9

(*Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 75/2022*)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: <<risorse finanziarie disponibili,>> sono aggiunte le seguenti: <<l'eventuale riconoscimento di costi indiretti in misura forfettaria,>>;
- b) la lettera b) del comma 3 è abrogata;
- c) il comma 5 è abrogato.

Art.10

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.